



IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO

- VISTO** l'art. 97 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- VISTA** la legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l'art. 2, co. 1, lettera c) (modalità di elezione del Rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane) e lettera d) (durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile);
- VISTO** lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. 18, 31, 32 e 33;
- VISTO** il decreto MIUR n. 808 del 24.10.2014 con il quale è stato nominato Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza, il Prof. Eugenio Gaudio, per il periodo 1.11.2014 - 31.10.2020;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico emanato con D.R. n. 1822 del 13.06.2019;
- VISTO** il cronoprogramma delle attività elettorali per l'elezione del nuovo Rettore di Sapienza per il periodo 1.11.2020 - 31.10.2026 - le cui votazioni si sarebbero dovute tenere nel periodo dal 22.09.2020 (prima tornata) al 16.10.2020 (ultima tornata) - approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 57 del 3.3.2020 e comunicato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.3.2020;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa del Coronavirus (COVID-19), l'attività elettorale è stata sospesa sulla base dell'art. 7 del D.L. 22 del 8.4.2020 il quale ha disposto, tra l'altro, che *"In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei [...] le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti [...] da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo" (inizialmente prevista al 31.7.2020). [...] al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni"*;
- VISTO** che la suddetta disposizione di legge ha formato oggetto di specifica comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16.4.2020 e del 28.4.2020;
- VISTO** il D. R. n. 1172 del 28.04.2020 con il quale l'avvio del procedimento per l'elezione del Rettore di Sapienza per il sessennio 2020-2026 è stato sospeso fino al perdurare dello stato di emergenza richiamato dal D.L. n. 22 del 8.4.2020 e, per l'effetto, il cronoprogramma delle elezioni del Rettore, già approvato dal Senato Accademico con Deliberazione n. 57 del 3.3.2020 e comunicato al Consiglio di Amministrazione del 17.3.2020, è stato caducato;
- VISTO** l'art. 7 della legge n. 41 del 6.6.2020 che, in sede di conversione del D.L. n. 22, ha modificato, tra l'altro, il termine di sospensione delle attività elettorali del D.L.n.22, indicando il 30.6.2020 in luogo del 31.7.2020 e che *"[...] Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la piu' ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformita' alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19"*;



CONSIDERATO quindi necessario riavviare le procedure elettorali per individuare il Rettore di Sapienza per il sessennio 2020-2026, secondo le modalità previste dallo Statuto e del Regolamento elettorale;

VISTO il nuovo cronoprogramma delle attività endoprocedimentali relative alla elezioni del Rettore approvato dal Senato Accademico con delibera n. 171 del 7.7.2020 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 222 del 21.07.2020;

SENTITO il Direttore Generale:

D E C R E T A

Art.1 - Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" per il sessennio 2020-2026. Le elezioni si svolgeranno mediante voto elettronico secondo le modalità contenute nel regolamento citato in premessa.

Art. 2 - Le votazioni avranno luogo nei giorni:

I VOTAZIONE :	10 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	11 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	12 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	13 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Qualora nella votazione sopraindicata nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, le votazioni proseguiranno secondo il seguente calendario:

II VOTAZIONE :	17 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	18 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	19 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	20 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 12,00
III VOTAZIONE :	24 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	25 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	26 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
	27 novembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Qualora anche nella terza votazione non venga raggiunto il quorum stabilito, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

Le votazioni avranno luogo nei giorni:

1 dicembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
2 dicembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
3 dicembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
4 dicembre 2020: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Art. 3 - Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo o di altre Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione.



Art. 4 – Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori - ivi compresi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.

Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori - ivi inclusi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto.

Nell'ipotesi in cui una Facoltà preveda una rappresentanza degli studenti in Assemblea in misura superiore al 15% del personale docente ed equiparato afferente, il peso del voto dei rappresentanti degli studenti di tale Facoltà è ridotto proporzionalmente, in modo da ottenere un numero di voti esprimibili comunque pari al 15% del personale docente ed equiparato

Art. 5 – Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 “Codice etico” dello Statuto:

a) i docenti che si trovino, nel triennio solare precedente le elezioni, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza. Non hanno titolo all'elettorato attivo, altresì, coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo;

b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.

c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

IL DECANO
F.to Prof. Alfredo Gaito